

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con Atto di citazione, notificato presso l'Ente in data 08/11/2016, prot. n. 82065, Alfano Maria conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania affinché il Tribunale di Napoli Nord provvedesse ad accertare la responsabilità dell'Ente in relazione ai danni subiti dall'istante, a seguito di una caduta determinata dalla presenza di una buca posta sul manto stradale, quindi a condannarlo al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al Procuratore dichiaratosi anticipatario;

- con Decreto Sindacale n. 261 del 19/12/2016 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Raffaele Caiazza, con studio alla Via G. Matteotti 32, 80017 Melito di Napoli (NA);

Vista la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 530/2020, pubblicata in data 18/02/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 30/11/2020, prot. n. 119335, relativa al giudizio R.G. n. 12372/2016 proposto da Alfano Maria, avente ad oggetto "Lesione personale", con la quale il suddetto Tribunale ha dichiarato la concorrente responsabilità dell'Ente per la causazione del sinistro ai danni dell'attrice; ha riconosciuto un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al risarcimento del danno cagionato alla parte attrice, oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza; ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore della medesima parte ed, infine, ha posto a carico del suddetto Comune il 60 % delle spese di Ctù, per un complessivo importo di € 5.743,48 (di cui, in favore della parte, € 3.287,14 per sorta capitale ed € 81,94 per rivalutazione ed interessi legali come da sentenza; a titolo di spese legali, € 168,00 per spese esenti, € 826,80 per diritti ed onorari, € 124,02 per spese gen. al 15 %, € 38,03 per cpa ed € 217,55 per iva; oltre spese di ctù per € 1.000,00);

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo di € **5.743,48** (di cui, in favore della parte, € 3.287,14 per sorta capitale ed € 81,94 per rivalutazione ed interessi legali come da sentenza; a titolo di spese legali, € 168,00 per spese esenti, € 826,80 per diritti ed onorari, € 124,02 per spese gen. al 15 %, € 38,03 per cpa ed € 217,55 per iva; oltre spese di ctu per € 1.000,00);

Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € **5.743,48** (di cui, in favore della parte attrice, € 3.287,14 per sorta capitale ed € 81,94 per rivalutazione ed interessi legali come da sentenza; a titolo di spese legali, € 168,00 per spese esenti, € 826,80 per diritti ed onorari, € 124,02 per spese gen. al 15 %, € 38,03 per cpa ed € 217,55 per iva; oltre spese di ctu per € 1.000,00) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 530/2020, pubblicata in data 18/02/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 30/11/2020, prot. n. 119335, relativa al giudizio R.G. n. 12372/2016 proposto da **Alfano Maria** di cui alla premessa, per un importo complessivo di € **5.743,48** così distinto:

- € 3.369,08 (di cui € 3.287,14 per sorta capitale, € 81,94 per rivalutazione interessi legali come da sentenza) in favore dell'attrice, Alfano Maria;

- € 1.374,40 a titolo di spese legali (di cui € 168,00 per spese esenti, € 826,80 per diritti ed onorari, € 124,02 per spese gen. al 15 %, € 38,03 per cpa ed € 217,55 per iva) in favore di Alfano Maria;

- € 1.000,00 per spese di ctu;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € **5.743,48** (di cui, in favore della parte attrice, € 3.287,14 per sorta capitale ed € 81,94 per rivalutazione ed interessi legali come da sentenza; a titolo di spese legali, € 168,00 per spese esenti, € 826,80 per diritti ed onorari, € 124,02 per spese gen. al 15 %, € 38,03 per cpa ed € 217,55 per iva; oltre spese di ctu per € 1.000,00) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott. Giuseppe Giannone

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



Città di Giugliano in Campania

Collegio dei Revisore dei Conti

Parere da inviare ai responsabili:

Ufficio Contenzioso
Ufficio Affari Istituzionali
Ufficio Finanziario

e p/c

Sindaco dott. Nicola Pirozzi
Segretario Generale dott. Teresa Di Palma

Verbale n. 53 del 30 dicembre 2020

Richiesta di parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. A del Tuel formulato dal responsabile dell'Ufficio Contenzioso dott. Giuseppe Giannone e dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo; avente ad oggetto le seguenti sentenze:

1. Alfano (CTU Alfano); Tribunale Napoli Nord 530/2020 per risarcimento danni di € 5.743,48; competenza Settore idrico, fognario e manutenzione;
2. Apa Gennaro (Avv. Midocestomarco); G.P Marano 182/2018 per opposizione all'esecuzione € 577,74; competenza Settore idrico, fognario e manutenzione;
3. Apa Patrizia (Avv. Midocestomarco); G.P Marano 8.707/2018 per opposizione all'esecuzione € 487,74; competenza Settore idrico, fognario e manutenzione;
4. Apasciuto (Avv. D'aniello); Tribunale Napoli Nord 5705/2016 per risarcimento danni di € 53.136,42; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
5. Caianiello (Avv. Fanelli; G.P. Marano 3896/2016 per risarcimento danni di € 7.616,87; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
6. Di Lauro (Avv. Smarrazzo); G.P. Marano 1500/2015 per risarcimento danni di € 5.104,30; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
7. Di Lella (Avv. Russo); G.P. Marano 8096/2017 per risarcimento danni di € 8.368,97; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
8. Di Masi (Avv. Giovanettone); G.P. Marano 7992/2015 per risarcimento danni di € 3.052,96; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
9. Esposito (Avv. Verde; G.P. Marano 3206/2017 per risarcimento danni di € 1.709,68; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
10. Faticati (Avv. De Rosa); G.P. Marano 2232/2017 per risarcimento danni di € 4.365,58; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.

11. Izzo (Avv. Folchino); Tribunale Napoli Nord 3781/2017 per risarcimento danni di € 9.140,37; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
12. Marino (Avv. Pellegrino); G.P. Marano 7007/2017 per risarcimento danni di € 3.936,66; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
13. Quintaluce (Avv. Pagano); G.P. Marano 1055/2011 per risarcimento danni di € 2.314,19; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
14. Santonicola (Avv. Rizzo); G.P. Marano 9436/2015 per opposizione a sanzione di € 1.313,35; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
15. Traverso (Avv. Tagliatela); G.P. Marano 16826/2018 per opposizione al pagamento di € 480,74; competenza Settore Idrico, fognario e Manutenzione.

In data odierna si è riunito in via telematica il Collegio dei Revisori per rilasciare il parere sui debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 6, del Tuel sulle proposte di delibera elencate in oggetto;

PREMESSO

che l'art. 194 del Tuel prevede che gli enti riconoscano, in sede salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, con delibera del Consiglio comunale (nella fattispecie dall'attuale Commissario prefettizio) la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Secondo il Tar Lecce N. 688/2019: *Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l'amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui (Cons. Stato n.4143/2014).*

La proposta deve essere seguita da un'attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Sulla relazione si deve pronunciare l'organo consiliare con propria deliberazione la cui adozione conclude il procedimento (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).

VISTI

- Le relazioni istruttorie dei responsabili Ufficio Contenzioso e Ufficio Affari Istituzionali che accertano l'effettiva sussistenza del debito, l'utilità che l'ente ne può trarre e le fonti di finanziamento da utilizzare;

- I pareri di regolarità tecnica della dirigente Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo;
- I pareri di regolarità contabile del dirigente Ufficio Finanziario dott. Maria Rosaria Petrillo;

VERIFICATO

- ✓ che l'Ente dispone della relativa copertura finanziaria sul capitolo 11008011 del bilancio preventivo 2020/2022;
 - ✓ che sul presente capitolo è presente una disponibilità residua di € 322.089,35 che al netto del pagamento dei suddetti debiti la copertura si riduce a € 214.740,30
-

PARERE

Il Collegio esprime Parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio elencati in oggetto.

Invita il responsabile dell'Ufficio Contenzioso ad inviare comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai dell'art. 23, c. 5, Legge 289/2002.

Invita, altresì, a trasmettere al Collegio una Nota trimestrale nella quale sono evidenziati i dettagli delle comunicazioni trasmesse alla Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori

dott. Vincenzo De Simone
firma digitale

dott. Luigi Sorrentino
firma digitale

dott. Michele Palmieri
firma digitale